



**CITTA' DI TORINO**  
**CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE**  
**SETTORE SICUREZZA STRADALE**  
**Ufficio Studi e Formazione**

**CIRCOLARE N. 10**  
***Operativa***

**OGGETTO: Circolazione stradale.**

*Procedura Sanzionatoria.*

Aggiornamento biennale delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S.  
Circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali della Polizia di Stato <sup>(1)</sup>.

Integrazione alla circolare del Corpo n. 144/08.

Con la circolare in oggetto, il competente Ministero, ha precisato - per alcune fattispecie sanzionatorie previste dal Codice della Strada - l'inapplicabilità dell'aggiornamento biennale degli importi di tali sanzioni amministrative pecuniarie.

In particolare - il Ministero - così evidenzia: "*Tra le disposizioni normative escluse dall'adeguamento sanzionatorio si richiama l'attenzione sull'articolo 142, secondo periodo, C.d.S., così come modificato dal D.L. n. 117/07, convertito con legge n. 160/07. Infatti, la sanzione pecuniaria applicabile alla nuova fattispecie introdotta dal citato comma 11, secondo periodo - **superamento del limite di velocità da parte di veicolo commerciale munito di limitatore di velocità, in misura tale da oltrepassare il limite di taratura dello strumento** - è indicata all'articolo 179, comma 2 bis, C.d.S. Tale sanzione amministrativa pecuniaria, determinata dal rinvio normativo citato, assume autonoma valenza in quanto correlata ad un nuovo illecito introdotto dal D.L. n. 117/07, e - per effetto delle disposizioni del decreto allegato - non è oggetto di aggiornamento.*

*Viene, invece, sottoposta ad aggiornamento la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizioni dell'articolo 179, comma 2 bis, C.d.S., nel caso in cui venga accertato il mancato funzionamento o l'alterazione del limitatore di velocità.*

*Analoghe considerazioni valgono per il rinvio normativo operato dal citato articolo 142, comma 11, secondo periodo, C.d.S. alle sanzioni di cui all'articolo 179, comma 3, C.d.S."*

Si allega - alla presente circolare del Corpo - il quadro sinottico delle violazioni relative all'articolo 142 C.d.S.

./SG/ML/RB

Addi, 15/01/2009

F.to    IL DIRIGENTE DI P.M.  
Dott. Piero VERGANTE

Allegato:

- Estratto normativo (*articoli 142 e 179 C.d.S.*) e quadro sinottico violazioni.

---

(1) Prot. n° 300/A/1/38802/101/3/3/14 del 31/12/2008.

## ARTICOLO 142 (Limiti di velocità) - Estratto -

- omissis -

4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere **a)** [ciclomotori: 45 km/h] e **b)** [autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati], devono essere indicate le velocità massime consentite. Qualora si tratti di complessi di veicoli, l'indicazione del limite va riportata sui rimorchi ovvero sui semirimorchi. Sono comunque esclusi da tale obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere **c)** [macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti; 15 km/h in tutti gli altri casi] - **g)** - **h)** ed **i)** del comma 3, quando sino in dotazione alla Forze armate, ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11.

- omissis -

7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocità, ovvero supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 km/h, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 38 ad € 155.

8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 155 ad € 624.

9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1.485. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi con il provvedimento di inibizione alla guida del veicolo, nella fascia oraria che va dalle ore 22.00 alle ore 07.00 del mattino, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida. Il provvedimento di inibizione alla guida è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, di cui agli articoli 225 e 226 del presente codice.

9 bis. Chiunque supera di oltre 60 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500 a € 2.000. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da 6 a 12 mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 23 ad € 92.

11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9 bis sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere **b)** [autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all'accordo di cui all'articolo 168, comma 1, quando viaggiano carichi: 50 km/h fuori dei centri abitati; 30 km/h nei centri abitati] - **e)** [treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell'articolo 54, comma 1: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade] - **f)** [autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade] - **g)** [autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade] - **h)** [autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade] - **i)** [autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 t se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'articolo 82, comma 6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade] ed **l)** [mezzi d'opera quando viaggiano a pieno carico: 40 km/h nei centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati] le sanzioni amministrative pecuniarie e quelle accessorie ivi previste sono raddoppiate. L'eccesso di velocità oltre il limite al quale è tarato il limitatore di velocità di cui all'articolo 179 comporta, nei veicoli obbligati a montare tale apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 2 bis e 3 del medesimo articolo 179, per il caso di limitatore non funzionante o alterato. È sempre disposto l'accompagnamento del mezzo presso un'officina autorizzata, per i fini di cui al comma 6 bis del citato articolo 179.

12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di 2 anni, in una ulteriore violazione del comma 9, la sanzione amministrativa accessoria è della sospensione della patente da 8 a 18 mesi, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso, in un periodo di 2 anni, in una ulteriore violazione del comma 9 bis, la sanzione amministrativa accessoria è la revoca della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

## ARTICOLO 179 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità) - Estratto -

- omissis -

2 bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore di velocità ovvero circola con un autoveicolo munito di un limitatore di velocità avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate o non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 870 a € 3.481 [vecchio importo da € 829 ad € 3.315]. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocità.

3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto di limitatore di velocità o cronotachigrafo e dei relativi fogli di registrazione, ovvero con limitatore di velocità o cronotachigrafo manomesso oppure non funzionante, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 749 a € 2.996 [vecchio importo da € 713 ad € 2.853].

- omissis -

**QUADRO SINOTTICO IMPORTI SANZIONI ARTICOLO 142 C.d.S.**

<b>NORMA</b>	<b>MINIMO</b>	<b>MASSIMO</b>
<i>142, commi 4 e 10</i>	€ 23,00	€ 92,00
<i>142, comma 7</i>	€ 38,00	€ 155,00
<i>142, commi 7 e 11 [raddoppio importo sanzione comma 7]</i>	€ 76,00	€ 310,00
<i>142, comma 8</i>	€ 155,00	€ 624,00
<i>142, commi 8 e 11 [raddoppio importo sanzione comma 8]</i>	€ 310,00	€ 1.248,00
<i>142, comma 9</i>	€ 370,00	€ 1.485,00
<i>142, commi 9 e 11 [raddoppio importo sanzione comma 9]</i>	€ 740,00	€ 2.970,00
<i>142, comma 9 bis</i>	€ 500,00	€ 2.000,00
<i>142, commi 9 bis e 11 [raddoppio importo sanzione comma 9 bis]</i>	€ 1.000,00	€ 4.000,00
<i>142, comma 11, 2° periodo - 179, comma 2 bis, 1° periodo [limitatore non funzionante]</i>	€ 829,00	€ 3.315,00
<i>142, comma 11, 2° periodo - 179, comma 2 bis, 2° periodo [limitatore alterato]</i>	€ 1.658,00	€ 6.630,00
<i>142, comma 11, 2° periodo - 179, comma 3 [limitatore non funzionante]</i>	€ 713,00	€ 2.853,00
<i>142, comma 11, 2° periodo - 179, comma 3 [limitatore manomesso]</i>	€ 713,00	€ 2.853,00